STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

ART.1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE

- 1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore", in seguito CTS) è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Impresasensibile Ente del Terzo Settore" in sigla "Fondazione Impresasensibile ETS" (in seguito "la Fondazione").
- 1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (di seguito "lo Statuto"), dal C.T.S., dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria (di seguito "Normativa applicabile").
- 1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.2 - SEDE

- 2.1. La Fondazione ha sede in Roma.
- 2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ART.3 - SCOPO

3.1. La Fondazione non persegue scopi di lucro e pertanto non è consentita, anche in forma indiretta, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitali. La Fondazione ha finalità di solidarietà, inclusione e promozione sociale per il miglioramento delle condizioni educative, sociali ed occupazionali delle persone in condizione di difficoltà, disagio e svantaggio, e delle giovani generazioni per favorire il loro inserimento in attività lavorative, in particolare

in imprese artigiane.

La Fondazione si propone inoltre di svolgere attività in materia di solidarietà sociale a favore di popolazioni disagiate in conseguenza di povertà, di calamità naturali, di terremoti, di fenomeni migratori a seguito di guerre, conflitti etnici e contro le discriminazioni e le persecuzioni razziali, sia in Italia che in tutti gli altri paesi del mondo.

Infine la Fondazione ha tra i suoi scopi la salvaguardia dello ambiente, dei beni comuni naturali e della biodiversità.

ART.4 - OGGETTO

- 4.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, di utilità sociale, solidaristiche, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale con l'erogazione di servizi in forma di:

 interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni, ai sensi dell' art.5 co. 1 lett. a)CTS;

 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell' art.5 co. 1 lett i) CTS;
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell' art.5 co. 1 lett. 1) CTS;
- servizi finalizzati all' inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all' art.2 comma 4, d.lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all' art.1, comma 2 lett. c)

- L. 6 Giugno 2016 n.106, conformemente all' art.5 co. 1 lett. p) CTS;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi dell' art.5 comma 1 lett. r) CTS.
- 4.2 In particolare, la Fondazione per l'attuazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi
- a valenza collettiva, si propone a titolo esemplificativo
- e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:
- organizzare corsi di formazione;
- organizzare convegni seminari incontri riunioni sul tema dell'integrazione sociale dei lavoratori, anche autonomi, in situazione di marginalità e precarietà;
- fornire servizi di assistenza e consulenza;
- promuovere e attuare iniziative socio-educative per giovani in condizione di marginalità;
- progettare e attuare iniziative dirette all'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate, quali disoccupati, immigrati e anziani;
- promuovere coordinare e favorire studi e ricerche su argomenti attinenti le finalità della Fondazione;
- raccogliere fondi per l'assistenza sanitaria di popolazioni svantaggiate e per l'inserimento dei profughi e degli immigrati nel contesto sociale;
- promuovere, attraverso le azioni che ritiene più opportune, la cultura ambientale e della conservazione ecologica;
- contribuire allo sviluppo di politiche ed attività legate al mondo digitale necessarie per affrontare le trasformazioni in atto nella società, nella politica, nella cultura e nell' economia con particolare attenzione alle persone più esposte all'analfabetismo digitale;
- collaborare con le istituzioni, lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti privati;
- sostenere lo svolgimento di attività di promozione e trasmissione

sociale e culturale di imprenditrici ed imprenditori artigiani anziani, consentendo loro un invecchiamento attivo e dinamico;

- promuovere/supportare politiche e progetti a favore del passaggio generazionale delle conoscenze nel mondo del lavoro, con particolare attenzione al saper fare artigianale;
- promuovere e partecipare a iniziative e a piani territoriali volti all'inclusione sociale e all'integrazione lavorativa, ovvero del welfare locale;
- promuovere e/o partecipare a progetti/partenariati/collaborazioni/ bandi a livello locale, nazionale, comunitario ed extracomunitario nei settori di interesse dell'Ente;
- curare la pubblicazione e la diffusione di libri, opuscoli, di periodici non quotidiani,
- curare la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche anche per la televisione e per altre piattaforme di diffusione;
- prestare servizi di informazione a quanti interessati alle normative e ai provvedimenti che riguardano le iniziative di promozione sociale, in particolare quelle relative ai lavoratori in situazioni di precarietà.

La Fondazione potrà altresì svolgere tutte quelle attività diverse da quelle generali e a queste secondarie e strumentali, connesse al perseguimento degli scopi sociali; potrà anche stipulare convenzioni con altri enti che abbiano scopo analogo o affine, chiedere sovvenzioni.

Tutte le attività diverse, individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo, saranno svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 C.T.S.

ART.5 - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

5.1 La Fondazione può avvalersi ai sensi della Normativa applicabile di lavoratori dipendenti e di volontari.

ART.6 - DURATA

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ENTRATE

ART.7 - PATRIMONIO INIZIALE

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 61.274,00 (sessantunomiladuecentosettantaquattro virgola zero zero).

ART.8 -ENTRATE

- 8.1. La Fondazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa applicabile, mediante:
- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti da risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ART.9 - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art.7 comma 2 C.T.S.

- 9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del Capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:
- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta, se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di 1 punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di 1 punto percentuale.

ART.10 - IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI

- 10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.
- 10.2. Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati e che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione

diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dalla Statuto e dalla Normativa applicabile; né in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi; né a causa di morte.

ART.11 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO

- 11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:
- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio direttivo di destinare a patrimonio della Fondazione quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

ART.12 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

- 12.1. Il Consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.
- 12.2. Il Consiglio direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni

occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

ART.13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART.14 - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447 bis e seguenti c.c.

TITOLO III

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ART.15 - ORGANI

- 15.1. Sono organi della Fondazione (in seguito "Organi"):
- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio direttivo (in seguito "Presidente")
- e il vice Presidente;
- c) il Segretario, ove nominato;
- d) il Tesoriere, ove nominato;
- e) l'Organo di controllo;

- f) il Revisore legale, ove nominato;
- g) il Comitato esecutivo (qualora la sua nomina sia deliberata dal Consiglio direttivo).

ART.16 -COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 16.1. Il Consiglio direttivo è l'Organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.
- 16.2. Al Consiglio direttivo compete di:
- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il vice Presidente e il Segretario e disporne la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare l'Organo di controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore legale;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri, degli Organi della Fondazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- g) approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- i) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutive e allo Statuto;
- 1) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla

Normativa applicabile, come di competenza dell'Organo amministrativo della Fondazione.

- 16.3. Il Consiglio direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
- 16.4. Il Consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo.
- 16.5 Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o a più dei suoi membri o anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

ART.17 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 17.1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di tre a sette Consiglieri nel cui ambito sono compresi il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 17.2. I Consiglieri sono nominati come segue:
- i consiglieri che compongono il primo consiglio direttivo sono nominati dal fondatore, successivamente prima della sua scadenza il Consiglio Direttivo in carica nominerà i consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio Direttivo
- 17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART.18 - GRATUITÀ DELL'INCARICO

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a vice Presidente, a Segretario o a membro del Comitato esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.19 - DURATA DELLA CARICA

- 19.1. Il Consiglio direttivo dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- 19.2. Qualora per qualsiasi motivo la maggioranza dei Consiglieri venga meno, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo la sua rielezione.
- 19.3. In caso di cessazione della carica di un Consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo fa luogo alla cooptazione di un altro Consigliere. Il Consigliere cooptato dura in carico fino a che l'Organo aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato.
- 19.4. I Consiglieri sono rieleggibili per tre mandati pieni consecutivi.

ART.20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 20.1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di controllo.
- 20.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
- 20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
- 20.4. Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo.

ART.21 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 21.1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 21.2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vice Presidente, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
- 21.3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
- 21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 21.5. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estensione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri in carica.
- 21.6. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione, ad eccezione del caso in cui a presiedere sia un soggetto in conflitto di interessi con la Fondazione.
- 21.7. Non sono ammessi né il voto per delega, né per corrispondenza.
- 21.8. Le decisioni adottate dal Consiglio direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni, da ciascun membro direttivo e dell'Organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
- 21.9. Il Consiglio direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente
- l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

- di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato, si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo, detto foglio di presenze deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

ART.22 - RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 C.T.S.

ART.23 - COMITATO ESECUTIVO

- 23.1. Il Comitato esecutivo, ove nominato, è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri. Si applicano le stesse norme previste per il Consiglio direttivo.
- 23.2. Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o a più dei suoi membri o anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

ART.24 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

- 24.1. Al Presidente del Consiglio direttivo spetta di:
- a) effettuare l'ordinaria amministrazione e di curarne il legittimo

ed efficiente andamento;

- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione, nonché della Normativa applicabile, promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo e rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio direttivo.
- 24.2. Ad ogni riunione del Consiglio direttivo, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.
- 24.3. In casi eccezionali, di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione.

 In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo della ratifica del suo operato.
- 24.4. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del vice Presidente in mancanza del Presidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART.25 - SEGRETARIO

- 25.1. Il Segretario, ove nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione della Fondazione.
- 25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze, degli Organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

25.3. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio direttivo e del libro verbali del Comitato esecutivo.

ART.26 - IL TESORIERE

- 26.1. Il tesoriere, ove nominato:
- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio direttivo.

ART.27 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- 27.1 L'Organo di controllo è formato secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo all'atto della nomina, da un Controllore unico o da un Collegio dei controllori, composto da tre Controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

 27.2. In caso di nomina di un Controllore unico è nominato anche un Controllore supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori supplenti.

 Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.
- 27.3. Nel caso di Organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore unico, deve essere nominato un soggetto revisore legale iscritto nell' apposito registro, come previsto dall' art.2397 co. 2 c.c. richiamato dall' art.30 co.5 D.Lgs. 117/2017.

- 27.4. Nel caso di Organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei controllori, almeno uno dei Controllori effettivi e almeno uno dei Controllori supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- soggetti iscritti al Registro dei revisori legali oppure:
- soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro, oppure:
- soggetti avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
- 27.5. Qualora competa all'Organo di controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisore legale, esso è composto da un Controllore unico e da un Controllore supplente o da un Collegio dei controllori e due controllori supplenti, tutti iscritti nel Registro dei revisori legali.

ART.28 - INELEGIBILITÀ E DECADENZA DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- 28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di controllo e se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.
- 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito,
- o chi è stato condannato a una pena che importa
- l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o
- l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
 dei Consiglieri, degli Amministratori delle società controllate
 dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei revisori legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli avvocati, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

ART.29 - DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- 29.1. L'Organo di controllo dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.
- 29.2. I membri dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

ART.30 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- 30.1. L'Organo di controllo:
- a) vigila sull'osservanza della Normativa applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- d) esercita il monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'art.14 C.T.S.;
- f) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 30.2. I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

- 30.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.
- 30.4. L'adunanza del Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
 di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare
 e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato, si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo, detto foglio di presenze deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

ART.31 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

31.1. Il compenso dell'organo di controllo sarà stabilito dal Consiglio direttivo al momento della nomina.

ART.32 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

- 32.1. Salvo quanto previsto dall' art.30 comma 6 D.Lgs
 117/2017, ai sensi del quale la revisione legale dei conti può
 essere esercitata dall' organo di controllo, la Fondazione deve
 nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione
 legale iscritta nell' apposito registro qualora superi
 per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.100.000,00
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 2.200.000,00
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. Tale obbligo cessa se per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 D.Lgs. 117/2017.

ART.33 - RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE

33.1. La responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale è disciplinata dall'art.28 C.T.S.

ART.34 - ESERCIZI

34.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART.35 - BILANCIO DI ESERCIZIO

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

ART.36 - BILANCIO SOCIALE

36.1. Il bilancio sociale è predisposto nei casi e con le modalità previste dall'art.31 del D.Lgs. 117/2017 e comunque, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

ART.37 - SCRITTURE CONTABILI

37.1. La Fondazione tiene le scritture contabili previste dalla normativa applicabile.

ART.38 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

- 38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri previsti dalla Normativa applicabile, la Fondazione tiene:
- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo:
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.
- 38.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il registro dei volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio direttivo.
- Il Registro dei volontari può essere esaminato da ciascun consigliere, da ciascun membro dell'organo di controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.
- 38.3. Il libro dell'adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'organo di controllo, i quali possono estrarne copie.
- 38.4. Il libro dell'adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo è tenuto a cura del Comitato esecutivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro del collegio dei revisori, i quali possono estrarne copie.
- 38.5. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'organo di controllo è tenuto a cura dei membri dell'organo di controllo. I consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.

ART.39 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

39.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di all'art.45 comma 1 C.T.S. e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio direttivo.